



Decisione/0016/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0285/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Monica Coscia - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 luglio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 32720/761pf25-26/GC/PM/fm del 16 giugno 2026, depositato il 18 giugno 2026, nei confronti del sig. Amin Chakib, la seguente

DECISIONE

Con atto del 15 giugno 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

Il sig. CHAKIB Amin, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Ciampino, per rispondere:

- della violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a), c), f) e i) del Regolamento A.I.A., sia in via autonoma che con riferimento agli artt. 5, comma 6 e 6.1, quarto e nono comma del Codice Etico e di Comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, in qualità di arbitro designato a dirigere la gara Real Vis Ardena – L.C. United SSDARL, valevole per il campionato Under 15 Provinciale, disputatasi il 14.12.2025, ore 9.00, omesso di assolvere al previsto obbligo referendario, omettendo di redigere e successivamente inviare l'originale del referto relativo alla predetta gara, limitandosi ad inviare, soltanto dopo reiterati solleciti, una copia dello stesso attraverso messaggistica whatsapp;

- della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso omesso di presentarsi, sebbene fosse stato regolarmente convocato, il 19.02.2026 e il 27.02.2026, alle audizioni programmate dinanzi al Collaboratore della Procura Federale.

La fase istruttoria

L'indagine trae origine dalla segnalazione inoltrata, con nota del 12 gennaio 2026, dalla Delegazione Provinciale FIGC LND-Frosinone alla Procura Federale, e reiterata in data 27 gennaio 2026.

In particolare, con detta segnalazione, la Delegazione Provinciale denunciava il fatto che, nonostante numerose sollecitazioni, il sig. Amin Chakib, Arbitro effettivo appartenente alla Sezione AIA di Ciampino, non aveva provveduto a trasmettere il referto arbitrale relativo alla gara Real Vis Ardena - L.C. United dallo stesso diretta in data 14 dicembre 2025.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, in data 6.02.2026, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 761pf25-26, avente ad oggetto "Segnalazione della Delegazione Provinciale FIGC -LND Frosinone in ordine al mancato invio del referto arbitrale della gara Real Vis Ardena - L.C. United (categoria under 15 - girone A) del 14 dicembre 2025 da parte dell'associato Amin Chakib".

Nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale acquisiva, tra le altre cose, copia delle richieste effettuate, a mezzo e-mail, dalla Delegazione Provinciale F.I.G.C./L.N.D. di Frosinone alla Sezione A.I.A. di Ciampino, volte ad ottenere l'invio del referto arbitrale della gara Real Vis Ardena – L.C. United SSDAR, copia delle comunicazioni inviate dal Presidente della Sezione A.I.A. di Ciampino al sig. Amin Chakib, relative sia al mancato invio del referto di gara, sia alle convocazioni per le audizioni programmate dalla Procura Federale, copia della convocazione, inviata al sig. Amin Chakib e al Presidente della Sezione A.I.A. di Ciampino, copia delle convocazioni per l'audizione innanzi alla Procura Federale e dei verbali di mancata comparizione. Sempre in via istruttoria la Procura procedeva all'audizione del Presidente della Sezione AIA di Ciampino, sig. Paolo Delle Fontane.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale notificava all'Arbitro Amin Chakib l'avviso di conclusione delle indagini e successivamente l'atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 9 luglio 2026.



Il dibattimento

All'udienza del 9 luglio 2026, svoltasi in videoconferenza, compariva l'Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale.

Il Presidente, rilevato che la raccomandata contenente la convocazione per l'udienza del 9 luglio 2026 risultava disponibile al ritiro dal 27 giugno 2026, e quindi per un tempo inferiore ai 15 giorni liberi previsti dalla regolamentazione vigente, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 28 luglio 2026, con salvezza dei diritti di prima udienza, disponendo che l'avviso di convocazione venisse nuovamente comunicato a mezzo di Raccomandata A.R. nonché, a cura della segreteria dell'AIA, attraverso il portale Sinfonia4you, riducendo i termini di comparizione a giorni 5 liberi.

All'udienza del 28 luglio 2026, svoltasi in videoconferenza, compariva l'Avv. Daniele Labianca, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno compariva per il deferito.

La Procura, nel riportarsi all'atto di deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 6 di sospensione.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dell'Arbitro Amin Chakib per le condotte allo stesso contestate.

In particolare, con riferimento alla prima incolpazione, risulta provato *per tabulas* che, successivamente alla disputa della gara Real Vis Arterna - L.C. United, diretta dall'Arbitro Amin Chakib in data 14 dicembre 2025, quest'ultimo non abbia redatto e trasmesso agli organi competenti il referto relativo alla suddetta gara.

E ciò, nonostante l'espressa sollecitazione ad adempiere avanzatagli dal Presidente della Sezione AIA di Ciampino, sig. Paolo delle Fontane.

La Procura Federale ha, poi, contestato all'Arbitro Amin Chakib la violazione dell'art. 22, comma 1, CGS.

Anche con riferimento a tale contestazione deve ritenersi sussistere la responsabilità del sig. Amin Chakib.

Dagli atti di causa, difatti, emerge che l'Arbitro, benchè ritualmente convocato, abbia omesso di presentarsi alle audizioni fissate dalla Procura Federale per le date del 19.02.2026 e il 27.02.2026, senza addurre alcun idoneo motivo ostativo.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale di mesi sei di sospensione.

Ed infatti, la condotta dell'arbitro deferito si connota per una gravità del tutto peculiare, che va ben oltre la mera trasgressione di singole disposizioni regolamentari.

L'atteggiamento complessivamente tenuto dal soggetto incolpato rivela, infatti, una palese e consapevole noncuranza nei confronti delle istituzioni e verso il complesso di regole che presidiano l'esercizio della funzione arbitrale, del tutto incompatibile con i principi di trasparenza, correttezza e probità ai quali deve essere improntata la condotta degli arbitri.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Amin Chakib la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 Luglio 2026.

IL RELATORE
Francesca Paola Rinaldi

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 30 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai